



COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO CIMITERIALE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del
26/06/2006 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.3 del 28/02/2019**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione del Regolamento della Regione Lombardia in materia di attività funebre e cimiteriali n. 6 del 09/11/2004 e in armonia con i principi e con le finalità del medesimo regolamento regionale.

CAPO II – AREE CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 2 Disposizioni tecniche generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal DPR 285/1990
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
4. Le caratteristiche delle aree destinate alla costruzione di sepolture private, la loro ubicazione, i diversi tipi di opera devono essere previste nei piani cimiteriali.

Art. 3 Piani Cimiteriali

1. Il Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento regionale, predispone il piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti e/o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso.
2. Il piano cimiteriale è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita l'ASL competente per territorio e l'ARPA. Il piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dal Piano Regolatore Comunale.
5. Gli elementi da considerare per la redazione del piano cimiteriale sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività dei cimiteri esistenti, distinguendo i posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e manufatti, del recupero abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo dei manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione delle superfici di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Art. 4. Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.

2. Il progetto è approvato dalla Giunta Comunale, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Art. 5 Zona di rispetto cimiteriale

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a n. 2,50 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265.

2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 50 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente (PGT).

Previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA, la zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri. La riduzione è deliberata dal Comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'art. 2 o di sua revisione. Internamente all'area minima possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo, fermo restando quanto già realizzato o il cui iter sia stato formalmente avviato in conformità alla normativa precedente in vigore.

Art. 6 Strutture cimiteriali

1. I cimiteri di Porto capoluogo e Muceno hanno un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. Il deposito è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.
4. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo gratuito.

Art. 7 Gestione e Vigilanza

2. Il Comune, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione dei cimiteri nel rispetto di quanto stabilito dall'art.9, comma 3, della Legge Regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 112 e seguenti del decreto legislativo 18/08/2000 nr.267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ASL competente per il territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Art. 8 Custodia dei cimiteri

1. L'operaio comunale incaricato alla custodia del cimitero deve assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal regolamento di polizia mortuaria approvato con il DPR 10/09/1990 nr. 285, dal Regolamento Regionale del 9 novembre 2004 nr. 6, nonché dal presente Regolamento Comunale.
2. L'operaio di cui al comma precedente, per ogni cadavere ricevuto, ritira e consegna all'ufficio comunale competente la documentazione relativa al decesso e al trasporto salma o resti o ceneri. Egli inoltre iscrive giornalmente, sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalle autorizzazioni dell'Ufficiale dello Stato Civile;

- qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadavere o di ceneri.

Il registro deve essere consegnato alla fine di ogni anno al responsabile dei servizi cimiteriali per essere conservato presso l'archivio del Comune.

3. Il comune deve altresì:

- verificare la corretta apertura e chiusura dei cancelli d'ingresso secondo gli orari stabiliti;
- vigilare durante l'orario di apertura al pubblico affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale e vigilare su eventuali interventi eseguiti senza le autorizzazioni di cui sopra;
- provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi, etc.

4. l'operaio ha l'obbligo di:

- ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- assistere a tutte le operazioni dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni);
- provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o in camera mortuaria nel caso dell'art. 23 comma 4 del presente Regolamento;
- consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
- segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale e/o a quella privata.

Art. 9 Orario di apertura dei cimiteri

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico tutti i giorni della settimana secondo i seguenti orari:
 - a. invernale (ora solare) dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - b. estivo (ora legale) dalle ore 7.30 alle ore 19.30.
2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, previa comunicazione al Comune.
3. Di norma nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture, vengono autorizzate dal responsabile del servizio cimiteriale, solo in caso di gravi motivazioni. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 10 Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro accompagnati da cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai bambini di età inferiore ai 6 anni, se non accompagnati da adulti,
 - a chiunque svolga lavori senza la prescritta autorizzazione.

2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono ad imprese per il trasporto dei materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11 Prescrizioni particolari

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

2. In occasione della "Commemorazione dei defunti" (1 novembre), il Sindaco detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

3. Nel periodo indicato di cui al comma precedente, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 12 Norme per i visitatori

All'interno del cimitero è vietato:

- fumare, consumare cibi, correre, tenere un contegno chiassoso, cantare e bestemmiare;
- introdurre armi, cani o altri animali;
- toccare, rimuovere dalle tombe altrui materiali e/o oggetti ornamentali, fiori, arbusti e corone;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza autorizzazione;
- attraversare le fosse, calpestare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini;
- recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi. etc.;
- gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori
- accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 13 – Riti Funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 14 Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle.

Art. 15 Caratteristiche delle casse

1. Nel caso sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.
4. *Soppresso*

Art. 15/bis Norme generali per Inumazioni e tumulazioni

1. Le inumazioni e le tumulazioni sono totalmente a carico del richiedente che dovrà provvedere a incaricare una Ditta esterna a sua scelta per effettuare le operazioni cimiteriali, che dovranno essere svolte in conformità a quanto stabilito dal:
 - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/34 e s.m.i.;
 - DPR 285/90 (regolamento di polizia mortuaria)
 - Circolare del Ministero della Sanità n.24/93 e n.10/98;
 - Legge 130/2001.
2. L'attività svolta in via esclusiva dal Comune si integra e si completa con quella svolta unicamente e in regime di libera concorrenza dalle imprese private e cioè: servizi cimiteriali e di onoranze funebri (trasporti funebri, fornitura cofani mortuari, arredi funerari); lapidi, monumenti ed opera funerarie in genere.

Art. 16 Inumazioni

3. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente e senza possibilità di scelta dei posti, ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento, per i residenti e per tutti coloro deceduti all'interno del territorio comunale. Gli appartenenti alla parrocchia di Domo (frazioni di Sarigo e Saltirana) ancorché residenti nel comune di Castelveccana possono essere inumati nei cimiteri di Porto. La loro durata è fissata in anni 10 (non rinnovabili).
4. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.
3. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

4. Le aree di inumazione sono divise in riquadri, debitamente identificati e distanti fra loro di almeno metri 2,00, e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
5. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Tra il piano di campagna del piano di inumazione e i supporti è interposto un strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2,00 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri, e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,00 e 1,50 metri. nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
8. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
9. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alle dimensioni del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
10. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di 0,70 metri.
11. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Art. 17 Tumulazioni

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione della durata pari a 30 anni, rinnovabili per più volte (senza limitazioni).
2. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
3. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
4. Nel loculo epigeo, in presenza del feretro, possono essere collocati n. 1 cassetta di resti ossei e n. 4 urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo pagamento della tariffa di concessione deliberata annualmente dalla Giunta Comunale; in assenza del feretro, possono essere collocati quattro cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo pagamento della tariffa deliberata di concessione annualmente dalla Giunta Comunale.

5. Nel loculo ipogeo, in presenza del feretro, possono essere collocati, in apposite tombette in cemento separate, n. 1 cassetta di resti ossei e n. 4 urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo pagamento della tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale; in assenza del feretro, possono essere collocati, in apposite tombette in cemento separate, quattro cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo pagamento della tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

6. Nel loculo ipogeo doppio verticale, nel quale è ammessa la sovrapposizione di salme nel limite massimo di due, previa collocazione in tomba separata, in presenza del feretro, per ciascuna tomba, possono essere collocati, in apposite tombette in cemento separate, n. 1 cassetta di resti ossei e n. 4 urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo pagamento della tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale; in assenza del feretro, in ciascuna tomba, possono essere collocati, in apposite tombette in cemento separate, quattro cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo pagamento della tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

7. I requisiti dei loculi sono stabiliti nell'allegato del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 09/11/2004.

8. Per un periodo massimo di vent'anni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale è consentita la tumulazione in base a quanto stabilito dall'art. 16, comma 8, 9 e 10, del regolamento regionale sopra citato, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro.

9. I concessionari delle sepolture mantengono in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del responsabile dell'area competente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 Inumazione e tumulazione dei nati morti, dei feti e dei prodotti abortivi.

1. Per i nati morti, viene rilasciata specifica certificazione medica da inviarsi al comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.

2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane in età intrauterina, come pure per i prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane:

- i genitori sono informati dalla direzione sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima direzione l'eventuale volontà di avvalersene;
- la direzione sanitaria inoltra all'ASL certificazione circa la richiesta pervenuta, indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo;
- l'ASL rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

Qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 19 Monumenti, Lapidi e manufatti cimiteriali – Doveri Manutentivi

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione o inumazione della salma, rispettando quanto disposto all'art. 16, comma 8 del presente regolamento.
2. Le misure d'ingombro dei monumenti devono essere pari a 180 cm x 80 cm, salvo deroghe che devono essere autorizzate dal Comune.
3. L'istanza per la posa del monumento deve essere presentata su modulo disponibile presso gli uffici comunali, in bollo, allegando elaborato grafico/disegno del monumento stesso e indicando le misure d'ingombro.

Art. 20 Materiali Ornamentali

1. Sulle tombe nei campi comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previa richiesta di autorizzazione all'ufficio tecnico comunale e pagamento dei relativi diritti di segreteria. Sono vietate le sovrapposizioni di materiale facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte, e le rituali espressioni brevi. Per eventuali iscrizioni integrative dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al l'ufficio competente. Le iscrizioni e gli ornamenti devono essere eseguiti con metalli inalterabili, certificati per almeno 10 anni.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato agli uffici competenti contenga la traduzione in italiano.
4. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune; è facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza scritta degli interessati, presentata prima della scadenza della concessione o del periodo di sepoltura, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto. Tutto ciò che passerà in proprietà al Comune sarà, a cura dello stesso, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

Art. 21 Fiori e piante ornamentali

1. Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,00. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su invito dell'ufficio tecnico comunale, all'altezza prescritta.
2. Qualora ci fosse inadempienza, il responsabile dell'area tecnica manutentiva disporrà per il taglio e/o anche per lo sradicamento totale, con spese a carico dei concessionari o degli eredi.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22 Norme comuni

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine della concessione per:
 - ordine dell'autorità giudiziaria;
 - trasporto in altra sepoltura;
 - cremazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del personale dipendente e, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria, dal personale dell'ASL.

Art. 23 Avvisi di scadenza

1. Le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie allo scadere del diritto d'uso della sepoltura sono pubblicizzate per almeno 90 giorni, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero degli elenchi delle sepolture in scadenza.
2. Con le pubbliche affissioni di cui al precedente comma viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio cimiteriale, è notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a parenti, affini del defunto o chi per essi, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione verrà comunque effettuata ed i resti rinvenuti verranno conservati nella camera mortuaria in apposita cassetta zincata sigillata con ceralacca, con l'indicazione del nome, cognome, data di morte ed eventuale fotografia fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata l'esumazione.
5. Della tenuta dei resti viene affisso avviso all'albo pretorio del Comune e presso la bacheca del cimitero.
6. Per ciascuna operazione di esumazione o estumulazione ordinaria e straordinaria è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. Detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.
7. Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono a carico del richiedente.
8. Nel trasporto fuori dal cimitero degli esiti di esumazione o estumulazioni, si precisa che lo stesso può avvenire:

- con il feretro originario purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico – sanitarie;
- con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario qualora non sussistano le suddette condizioni;
- con un contenitore, su cui sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto, a sua volta racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo, vetro resina o similari, il cui coperchio è collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa è tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. In caso di tumulazione si applicano le norme di cui all'art. 17 del presente regolamento.

9. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77¹ del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

10. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 24 Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorsi almeno 15 anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.
2. Le esumazioni straordinarie si eseguono, anche prima della scadenza dei termini o della concessione, con decreto sindacale allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture, per essere sottoposti a cremazione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.
3. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni si eseguono tutti gli anni nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/10 al 15/12 con esclusione della settimana antecedente il primo novembre.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

¹ La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. ... La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado...

Art. 25 Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, e comunque trascorsi dalla iniziale sepoltura almeno 10 anni per i loculi aerati o 20 anni per i loculi stagni
2. Soltanto in caso di successiva cremazione o trasferimento ad altra sepoltura, l'estumulazione può avvenire prima dello scadere del termine, addebitandone i costi al richiedente.
3. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata eliminata la cassa metallica, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

CAPO V - CREMAZIONE, DISPERSIONE e AFFIDAMENTO CENERI

Art. 26 Crematori

1. Nel Comune di Porto Valtravaglia non è prevista la costruzione di un crematorio.
2. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o che effettui la stessa nel più breve tempo possibile.

Art. 27 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopico e sulla base della volontà del defunto, espressa con le seguenti modalità:

- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza; si precisa che se l'ufficiale di stato civile del comune di residenza degli aventi titolo, situato in regione diversa della Lombardia, rifiuti di verbalizzare la dichiarazione, il comune in cui è avvenuto il decesso dovrà accettare, in luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione dello stesso.² Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

² Circolare 21/SAN Regione Lombardia.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL del luogo di amputazione come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15/07/2003 n. 254.
4. La cremazione di ossa e di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune, previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.
5. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse o irreperibilità dei familiari, l'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata affinché provveda al pagamento della cremazione.
6. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.
7. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.
8. La Regione Lombardia autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
9. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge regionale 18/11/2003, n. 22, può essere autorizzata da parte dell'ufficiale di stato civile la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e al cimitero.

Art. 28 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta con le seguenti modalità:
 - la disposizione testamentaria del defunto, debitamente pubblicata, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente vale anche contro il parere dei familiari.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"³ ed eseguita unicamente:
 - a) nel giardino delle rimembranze istituito presso il cimitero di Porto Valtravaglia capoluogo;
 - b) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro;
 - c) nel lago, solo nei tratti liberi da natanti e manufatti, ad almeno 100 metri dalla riva.
3. Sul restante territorio nazionale sarà cura della persona che effettua la dispersione, la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dal presente regolamento, ove le ceneri sono disperse.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri siano depositate
7. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale della associazione a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Art. 29 Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri.

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita dal defunto o dalla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

³ centro abitato: insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici s'intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire per ceneri anche precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1, presentano, in triplice copia al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si chiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo dell'autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere trascritta in ordine cronologico in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzate, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

9. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 30 Autorizzazioni alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 31 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso comune, in partenza o in arrivo da/per altro comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, dei quali uno deve essere consegnato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato agli uffici comunali competenti e da questi conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 32 Modalità conservative delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo la volontà, in cimitero, in cappelle private fuori dal cimitero, in tumulazioni, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in una nicchia cineraria avente almeno le dimensioni minime interne di cm. 40 x cm. 40 x cm. 40, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore

adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere in materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

6. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaio che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

7. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile a vista o meno.

8. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative il materiale di cui è costruito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 33 Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. In ogni cimitero del Comune è presente un ossario e/o cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi diritto, non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. In almeno un cimitero del Comune è presente un giardino delle rimembranze.

3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto unico, costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

4. Quando si rende necessario, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 34 Nicchie ossario e cellette cinerarie.

1. A richiesta degli interessati ed in base a concessione cimiteriale onerosa, le urne contenenti le ossa o le ceneri di un cadavere sono collocate in apposite nicchie realizzate presso il cimitero, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o ossario o cinerario comune.

2. Le nicchie ossario o cellette cinerarie raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome e il cognome del defunto, le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni da qualsiasi sepoltura o le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri.
3. Ciascuna urna deve contenere i resti o le ceneri di una sola salma.
4. La concessione ha durata di anni 30 dalla data di stipulazione del contratto cimiteriale

CAPO VI CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 35 Sepolture private nei cimiteri

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10/02/2000, n. 361, o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione in particolare per ragioni di culto secondo le modalità e tariffe previste dal presente regolamento. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquistato particolari benemerenze nei loro confronti.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.
4. Nelle cappelle sono ammesse le salme, le ceneri e/o i resti delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte che risultino averne diritto.
5. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura di privati ed Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
6. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area, per la costruzione di cappelle o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalle tariffe vigenti. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.
7. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore ai 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 36 Concessione in uso

1. Le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro

affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del presente regolamento e del piano cimiteriale.

2. La concessione delle sovrapposizioni di cui all'art. 17, commi 4, 5 e 6 del presente regolamento, scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Le sovrapposizioni sono ammesse soltanto per:

- ascendenti e discendenti in linea retta di qualsiasi grado;
- fratelli e sorelle consanguinei;
- coniugi;
- conviventi. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata; la sepoltura deve essere autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare agli uffici competenti che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 37 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui al precedente articolo sono a tempo determinato. La durata è fissata in anni 30.
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone di concessione, per più volte (senza limitazioni).
3. Le concessioni decadono al momento in cui vengono tolte le salme intestatarie.

Art. 38 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

1. I progetti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività dovranno essere presentati entro 6 mesi dalla data della concessione dell'area. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro un anno dal rilascio di apposita pratica, come previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia.
2. Le domande per la costruzione delle sepolture di cui al comma 1 devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare.
3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto, per sottoporli alla Commissione del Paesaggio.
4. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme, ceneri e/o resti che potranno essere accolte nel sepolcro.
5. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
6. Nessuna modifica può essere apportata al progetto originale senza che ne venga approvata la relativa variante.

Art. 39 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recintare lo spazio su cui deve sorgere l'opera, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti e piccole porzioni che verranno indicate dall'ufficio tecnico comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 40 Mancata utilizzazione dell'area.

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 38, comma 1, la concessione dell'area s'intende decaduta e il Comune restituirà l'intero importo versato per la concessione dell'area, trattenendo le spese sostenute e i diritti di segreteria spettanti.

Art. 41 Manutenzione delle opere

1. I concessionari, i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
2. In caso di inadempienza si procederà, previa diffida del Comune, alla risoluzione della concessione.

Art. 42 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 38, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando non venga pagato o rinnovato la concessione entro il termine fissato.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente/responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

5. Dopodiché il responsabile dell'area competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 43 Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) per il decorso di vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- c) per la soppressione del cimitero;
- d) per revoca per motivi di interesse pubblico;
- e) a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere d'interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazioni delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, addebitando le spese sostenute.

CAPO VII SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

Art. 44 Cappelle private fuori dal cimitero

1. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvate dal comune in conformità delle previsioni urbanistiche, sentite l'ASL e l'ARPA.

2. Le aree sulle quali insistono le costruzioni delle cappelle private sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, di mt. 50; analoga disposizione vige anche per le necessarie modifiche e/o ampliamenti.

3. La capienza massima non può superare i 15 feretri, più, eventualmente, ossario e cinerario.

4. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità ed inalienabilità.

5. Le cappelle private gentilizie possono essere destinate alla tumulazione di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio.

6. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

CAPO VIII SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 45 Procedure per la soppressione dei cimiteri

1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale, di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Per la soppressione dei cimiteri si rimanda all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e alla normativa nazionale in materia.

CAPO IX ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 46 Attività funebre

1. Sono funzioni amministrative del comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
2. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle regioni. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.
3. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.
4. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, vengono definite, con decreto del Ministero della Salute, d'intesa con la conferenza Stato/Regioni, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o aerato, la cremazione.
5. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
6. Il trasporto di salma o cadaveri sono a carico di chi li richiede o dispone.

Art. 47 Tutela del dolente e della concorrenza

1. Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
2. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, o di strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali.

Art. 48 Imprese Onoranze funebri

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 49 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 50 Trasporto funebre.

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con l'approvazione del presente regolamento, il quale stabilisce che i funerali possono essere svolti tutti i giorni feriali lavorativi della settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, vietando i funerali e cerimonie funebri dopo le ore 15.00 di ogni sabato, la domenica, e i festivi. Il divieto non si applica nel caso di due o più giorni festivi consecutivi.
Nel periodo dal 01/06 al 31/08, salvo particolari esigenze dei familiari, i funerali si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di

assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 51 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 1) del presente regolamento; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 52 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 53 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 54 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'allegato 1, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata osservando le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2 ,del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 55 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, deve essere accompagnato dal certificato del medico curante.

Art. 56 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR precitato. Il Comune di Porto Valtravaglia rientra nell'elenco dei beneficiari dell'Accordo Italo Svizzero.

CAPO X ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 57 Denuncia delle cause di morte

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori degli ospedali, di istituti di collettività di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, dichiarando esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le necessarie precauzioni igienico sanitarie, riguardanti sia eventuali malattie infettive che eventuali contaminazioni ambientali e contaminazioni da materiale radioattivo, come stabilito dalla Giunta Regionale.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, è effettuato:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio - sanitaria o socio – assistenziale;
 - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso. Se la richiesta dell'ASL non sia pervenuta tempestivamente, il termine di 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta.
8. Per facilitare la trasmissione tempestiva dell'avviso di morte, specie nelle ore di chiusura degli uffici comunali, si potrà ricorrere all'utilizzo di fax o posta elettronica.

Art. 58 Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, e all'ASL competente per territorio, che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta alla sepoltura.

Art. 59 Autorizzazione per la sepoltura

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente articolo.

Art. 60 Periodo e depositi di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di maciullamento e decapitazione e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente comma.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa o presso l'abitazione del defunto a cassa aperta.
5. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente, ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.
6. Il deposito delle salme di cui al comma 5, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
7. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'abitazione propria o dei familiari.

Art. 61 Sale per il commiato

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato in base a quanto stabilito dalla Circolare ASL prot. n. 2005/014DPM0041755 del 21/04/2005.
2. Il gestore per le sale del commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernente i servizi per il commiato

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 63 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 64- Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 65 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 66 Contravvenzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 67 Lampade Votive

1. Chiunque fosse interessato all'istallazione delle lampade votive, in tombe, loculi o cellette nei tre cimiteri comunali, può presentare la richiesta al protocollo del Comune, indicando tutti i dati anagrafici del richiedente, l'indicazione del defunto e il numero assegnato in concessione con indicazione della zona del cimitero in cui è deposto.
2. Il concessionario che richiede l'istallazione della lampada votiva, accetta le tariffe complessive e previste dalla Giunta comunale, compresa di fisso stabilito per anno, e accetta gli aumenti che verranno apportati successivamente.
3. Nelle zone sprovviste di impianti elettrici si potranno installare lampade a pila o sistemi di energia alternativa, solo previo assenso e concessione da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria, vietando l'uso dei ceri.

Art. 68 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato 1
CARATTERISTICHE DELLA CASSA
(allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004)

Materiali ammessi e modalità costruttive

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.
3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 chilogrammo di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.
5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 centimetri, di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.
2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.
3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.
4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.
5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

Allegato 2
REQUISITI DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE
(allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004)

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².
2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precede.
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro adsorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.
7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico–enzimatica, biodegradante
8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

ALLEGATO 3

Al Sig. Sindaco
Del Comune di **PORTO**
VALTRAVAGLIA

Oggetto: **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.**

Il Sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
residente in _____
Codice Fiscale _____
in qualità di _____
del defunto: _____

Chiede l'autorizzazione alla cremazione della salma del predetto defunto.

Il decesso è avvenuto a _____ il _____

Chiede, inoltre, l'autorizzazione al trasporto della salma da questo Comune al forno crematorio nel Comune di _____

ed il successivo trasporto delle ceneri al Cimitero di _____

o presso _____

A tal fine allega i seguenti documenti:

- Disposizione testamentaria del defunto;
- Dichiarazione resa in vita dal defunto, convalidata dal Presidente di una delle Associazioni previste dall'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, alla quale era iscritto il defunto;
- Atto scritto con sottoscrizione autenticata dal quale risulta la volontà del coniuge e/o dei parenti di procedere alla cremazione del proprio congiunto.
- Certificato (in carta libera) del Medico Curante (o del Medico Necroscopo in data _____ con firma autenticata del Coordinatore sanitario della A.U.S.L. competente per territorio) dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria (nel caso di morte improvvisa o violenta o comunque sospetta);
- Permesso di seppellimento rilasciato in data _____

Porto Valtravaglia, li _____

IL RICHIEDENTE

.....

ALLEGATO 4

Al Sig. Sindaco
Del Comune di **PORTO**
VALTRAVAGLIA

Oggetto: **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO RESTI MORTALI**

Il Sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n.tel. _____
Codice Fiscale _____
in qualità di _____
del defunto: _____

Chiede l'autorizzazione al trasporto dei resti mortali del predetto defunto

Dal Cimitero di Porto Valtravaglia (VA) _____
Al Cimitero di _____
Incaricato del trasporto e dell'accompagnamento è il sig. _____
Nato a _____ il _____ residente in _____
Via _____ n. _____

A tal fine allega _____

Porto Valtravaglia, li _____

IL RICHIEDENTE

.....

ALLEGATO 5

Al Sig. Sindaco
del Comune di **PORTO**
VALTRAVAGLIA

Oggetto: **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI**

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n.tel. _____

Codice Fiscale _____

in qualità di _____

CHIEDE l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri del cadavere di :

Cognome/Nome _____

Luogo di nascita _____ Data _____

Decesso avvenuto in _____ il _____

(atto n. _____ p. _____ s. _____ anno _____)

invita residente a _____ Via _____

Codice fiscale _____

N nel cimitero di _____;

m in area privata fuori dai centri abitati;

m in natura e specificatamente: m mare m lago m fiume m aria

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da:

- a) disposizione testamentaria del defunto, debitamente pubblicata;
- b) volontà espresse dal defunto iscritto ad associazioni avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse.

Allega alla presente istanza ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste:

- 1) certificato medico, secondo quanto specificato dalla legge, da cui risulta essere escluso anche il sospetto di morte dovuta a reato;

oppure,

- 2) atti e documenti attestanti la volontà di cremazione così descritti alla lettera;
- 3) fotocopia documento d'identità dell'istante.

Porto Valtravaglia, li _____

IL RICHIEDENTE

.....

ALLEGATO 6

Al Sig. Sindaco
del Comune di **PORTO**
VALTRAVAGLIA

Oggetto: **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n.tel. _____

Codice Fiscale _____

in qualità di _____

CHIEDE l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri di :

Cognome/Nome _____

Luogo di nascita _____ Data _____

Decesso avvenuto in _____ il _____

(atto n. _____ p. _____ s. _____ anno _____)

in vita residente a _____ Via _____

Codice fiscale _____

DICHIARA

1) che l’urna sigillata verrà consegnata al Sig. _____

residente a _____ Via _____

Codice Fiscale _____;

2) (se diverso dalla residenza) che l’urna verrà custodita presso il Comune di _____

via _____;

3) **DI ACCETTARE** gli eventuali controlli da parte del comune;

4) di essere a conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;

5) di essere a conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

6) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Allega alla presente istanza ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste:

m certificato medico, secondo quanto specificato dalla legge, da cui risulta essere escluso anche il sospetto di morte dovuta a reato;

oppure,

m fotocopia documento d’identità dell’istante.

Porto Valtravaglia, li _____

IL RICHIEDENTE

.....

ALLEGATO 7

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DI URNA PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso gli uffici comunali siti in Porto Valtravaglia, Piazza Imbarcadero n. 11 il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile, vista la richiesta di affidamento presentata in data _____ prot. n. _____

CONSEGNA

al Sig. _____
nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n.tel. _____
Codice Fiscale _____
in qualità di _____

l’urna contenete le ceneri di :

Cognome/Nome _____
Luogo di nascita _____ Data _____
Decesso avvenuto in _____ il _____
(atto n. _____ p. _____ s. _____ anno _____)
in vita residente a _____ Via _____
Codice fiscale _____.

Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si chiede l’autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo dell’autorizzazione al trasporto.

Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

L’affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Porto Valtravaglia, li _____

L’Ufficiale di Stato Civile

.....

L’Affidatario

.....